



COMUNE DI SEQUALS

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE N. 30

Progettista

architetto giovanni vallar, piazza della Vittoria 37, Cordenons PN



RAPPORTO PRELIMINARE

Marzo 2021

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE N. 30 AL PIANO REGOLATARE GENERALE: VARIANTE

RAPPORTO PRELIMINARE

(ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006)

1 PREMESSA

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Il suo obiettivo è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di Piani e Programmi al fine di promuovere la sostenibilità e una corretta azione ambientale, assicurando che sia portate a termine la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si tenga presente che le dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica sono quella ambientale, economica e sociale che devono integrarsi tra loro.

La procedura di VAS comprende: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Valutazione ambientale strategica (VAS) va eseguita per tutti i piani/programmi nell'ottica di uno sviluppo durevole e sostenibile, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, consentendone la rigenerazione e l'utilizzo per le generazioni successive.

1.1 Riferimenti legislativi

La Direttiva 2001/42/CE, "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" unitamente alle norme statali e regionali di recepimento, richiedono l'applicazione della procedura VAS valutazione Ambientale strategica al fine di individuare e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente e eventualmente definire le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano.

- Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la parte riguardante la Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante "Disposizioni transitorie e finali", prevede che fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.
- Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";
- D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.130 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".

- L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

1.2 Contenuti e finalità del rapporto preliminare

Il Rapporto preliminare contiene una descrizione delle caratteristiche della Variante n. 30 al PRGC e gli elementi necessari alla verifica di assoggettabilità ed ha lo scopo di dimostrare che le previsioni derivanti dall'approvazione della Variante oggetto di valutazione non hanno effetti significativi sull'ambiente.

La sua redazione, poiché s'interviene su di una piccola area a livello locale, trova riferimento nell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, secondo le disposizioni dettate dall'art. 12 del medesimo e facendo riferimento all'allegato I alla parte seconda-

Per la variante in oggetto, la giunta comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.


A seguito di tale verifica l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, emette il "provvedimento di verifica" che assoggetta o esclude la variante urbanistica alla VAS, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4.

2 CONTENUTI DELLA VARIANTE E CONTESTO TERRITORIALE

Con la variante n° 30 il comune di Sequals si propone di procedere alla formazione di un centro di equitazione mediante un rammendo dello zoonig tra aree agricole.

Nello specifico si procede all'estensione della Zona Omogenea ZONA E4.1 AGRICOLO PAESAGGISTICA AD ELEVATA CONNETTIVITA' ECOLOGICA con la reciproca riduzione della Zona Omogenea E0.2 - VERDE DI PROTEZIONE con individuata dalla linea puntinata in nero.

Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici del progetto e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificatorie dello stesso, si rimanda comunque alla lettura della Relazione illustrativa facente parte della Variante n 30 al PRGC.



3 PROCEDURA DI VERIFICA

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente fissati nell'allegato I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prendono in considerazione le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

A. RELAZIONI

Caratteristiche del piano o del programma

A.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Le modifiche introdotte dalla variante 30 al PRGC hanno per oggetto la realizzazione di un piccolo maneggio che perciò stesso riveste la doppia valenza di attività agricola e sportiva e non può in nessuna maniera avere riferimento per altre attività

A.2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente integrati.

La presente variante è stata predisposta in conformità alla L.R. 5/2007 e relativo regolamento di attuazione della parte I – Urbanistica approvato con D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. pertanto non interferisce con altra previsione urbanistica.

A.3 La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La variante 30 al PRGC apporta le modifiche conseguenti ad una valutazione dello stato di attuazione del PRGC e della scelte programmatiche dell' amministrazione comunale, volte a garantire un adeguato sviluppo della dotazione di attrezzature sul territorio del comune. Le modifiche originate dall'accoglimento di una richiesta specifica di un privato non determinano alcuna modificazione del carico urbanistico.

A.4 Problemi ambientali pertinenti la variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, (acqua, elettricità, metano, telefono) la variante conferma le scelte previste in fase di redazione del PRGC rispetto all'utilizzo delle reti esistenti, dimensionate già in modo adeguato per gli insediamenti. Sono sostanzialmente riconfermate tutte le aree destinate agli impianti tecnologici.. Quest'approccio seguito nella stesura della variante fa sì che la trasformazione operata non vada a incidere né sui siti d'importanza comunitaria, né sulle aree di rilevante interesse ambientale o si parchi.

A.5 La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

La variante non ha alcuna rilevanza nell'attuazione della normativa comunitaria.

B. EFFETTI**Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate****B.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.**

Com'è possibile osservare la variante conferma sostanzialmente le scelte azzonative e le attuali utilizzazioni dei suoli, e di conseguenza non intacca il valore e la vulnerabilità degli ambienti presenti sul territorio comunale:

- . non interviene su habitat naturalisticamente rilevanti;
- . non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;
- . la nuova edificabilità introdotta è trascurabile;

per cui possiamo affermare che nel caso specifico ci troviamo di fronte ad una variante al PRG con la quale si assume ampio margine di certezza che non vi saranno degli impatti sul sistema ambientale.

B.2 Carattere cumulativo degli effetti.

Non si prevede alcun effetto cumulativo

B.3 Natura transfrontaliera degli effetti.

Date le caratteristiche della variante, la stessa non determina in modo assoluto implicazioni di natura transfrontaliera.

B.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

La variante allo strumento urbanistico non apporterà rischi aggiuntivi per la salute umana o per l'ambiente.

B.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti.

La variante proposta per l'attività prevista non avrà alcun effetto per cui non si avranno ricadute spaziali.

B.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo dei suoli
- a. la normativa allegata al Piano Regolatore Generale, che la variante 30 non modifica, già ora impone per le aree agricole, e in special modo per quella paesaggistica misure di mitigazione sufficientemente dettagliate da garantire il rispetto dei valori ambientale e culturali del territorio
 - b. in considerazione anche del fatto che il Comune ha adottato il piano di classificazione acustica, si ha la certezza che non si andrà a peggiorare la qualità ambientale esistente;

- c. come abbondantemente già specificato, la variante in oggetto resta confinata nel campo agricolo e in relazione a ciò la presente non può implementare l'utilizzo intensivo del suolo.

B.7 Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il Comune di Sequals è interessato dalla presenza, sul suo territorio, di due Siti d'interesse Comunitario e, precisamente, quelli denominati "Magredi di Tauriano" (codice sito IT3310008) e "Magredi di Pordenone" (codice sito IT3311001) oltre che al BIOTOPO NATURALE denominato Torbiera di Sequals (codice sito IT3310005) e infine l'area denominata A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale N° 7 FIUME MEDUNA E TORRENTE CELLINA

Stante che la variante è prettamente conservativa e che le variazioni dello zoning sono quantitativamente modeste e entro il campo agricolo, si può concludere che il contenuto della variante non introduce e non implementa i principali fattori che alimentano la vulnerabilità del SIC e delle zone tutelate ex D.Lgs 42/2004.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni esplicitate nel paragrafo precedente, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato I PARTE II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene che le previsioni introdotte per la variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale, non producano effetti ambientali tali da procedere con l'applicazione completa della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13-18 del decreto di cui sopra, poiché la suddetta:

- prevede modifiche che non rientrano tra le opere da assoggettare a VIA definite dal D.Lgs 152/2006, allegato III, elenco A e B;
- apporta trascurabili modifiche dell'azzonamento, permettendo il semplice consolidamento di attività in atto;
- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE;
- non modifica il quadro strutturale e strategico che di fatto rimane sostanzialmente inalterato e nella sua componente strutturale e in quelle a vincolistico ambientale.

In definitiva si conclude che sulla base delle valutazioni effettuate non è necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto il progetto non determina effetti significativi sull'ambiente e non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.